

## **Permanenza ultradecennale nell'Ufficio gip: decorrenza.**

*(Risposta a quesito del 15 ottobre 2008)*

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 15 ottobre 2008, ha adottato la seguente delibera:

“ - letti i quesiti formulati dal Presidente della Sezione G.I.P. del Tribunale di ..., il quale chiede di conoscere se il limite di permanenza massimo negli uffici G.I.P. debba essere calcolato a far data dal 1° gennaio 2000, secondo le indicazioni contenute nella L. 150/2005, e se nel termine decennale in oggetto debba essere computato anche l'arco temporale nel corso del quale il dott. ..., Presidente Aggiunto della medesima sezione, ormai decaduto ai sensi dell'art. 5 L. 111/2007, ha esercitato le funzioni semidirettive;

- rilevato che al primo dei due quesiti il Consiglio superiore della magistratura ha già fornito esauriente risposta con la delibera assunta in data 4 giugno 2008, le cui motivazioni si richiamano integralmente nella presente sede non senza ribadire che “il termine massimo di permanenza nelle funzioni G.I.P./G.U.P. è interamente disciplinato dall'art. 19 D.lgs. n. 160/2006 e dal Regolamento di attuazione emanato dal Consiglio superiore della magistratura il 13 marzo 2008”, ragion per cui il dies a quo va individuato nella data in cui ogni singolo magistrato che svolge le funzioni di G.I.P./G.U.P., al pari di ogni altro magistrato, ha iniziato ad esercitare le stesse;

- rilevato, in ordine al secondo dei due quesiti in esame, che il dott. ... ha impugnato innanzi al giudice amministrativo il provvedimento con il quale il Presidente del Tribunale di ... avviava il procedimento per il suo trasferimento d'ufficio, per decorrenza del termine massimo decennale di permanenza nelle funzioni G.I.P./G.U.P., ritenendo che in tale termine andasse computato anche il periodo nel corso del quale il dott. ... ha esercitato le funzioni semidirettive di Presidente Aggiunto della Sezione G.I.P./G.U.P.;

- rilevato che il Consiglio superiore della magistratura, citato in giudizio dal dott. ..., deliberava di conferire mandato all'Avvocatura di Stato per resistere in giudizio e, nell'occasione, affermava: “l'avvio da parte del Presidente del Tribunale di ... del procedimento per trasferimento d'ufficio del dott. ... è errato, giacché presuppone che quest'ultimo si trovi in una posizione all'interno dell'ufficio di appartenenza alla quale si applichi l'art.19 D.Lgs.106/2006. Si tratta in realtà di una prospettiva interpretativa errata per la semplice ragione, innanzitutto, che il dott. ... è stato titolare di un incarico semidirettivo, quello di Presidente aggiunto della sezione GIP/GUP del Tribunale di ..., incarico che egli rivestiva al momento dell'entrata in vigore del D.Lgs.106/2006 e che è comunque escluso ricada nella previsione dell'art. 19 cit.; questa norma, infatti, esordisce con l'inciso “Salvo quanto previsto dagli artt. 45 e 46...”, che è una tipica clausola di riserva indicativa dell'applicazione di un diverso complesso di norme, quello che disciplina la temporaneità delle funzioni direttive e semidirettive”...omissis... La temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi costituisce, infatti, una disciplina particolare e specifica rispetto a quella generale prevista per la permanenza nell'incarico - né direttivo né semidirettivo - nello stesso ufficio, distinguendosi in primo luogo per la diversità del periodo di permanenza possibile (pari a quattro anni, più ulteriori quattro anni a seguito di procedura di conferma); in secondo luogo, vi è un ulteriore effetto rilevante: la temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi determina un'incidenza su provvedimenti non tabellari, ma di trasferimento organico operati dal Consiglio superiore della magistratura ...omissis... Pertanto, il Presidente del Tribunale di ... non poteva avviare la procedura per lo spostamento coattivo del dott. ..., sia perché l'art.19 cit. non si applica agli incarichi semidirettivi sia perché, per effetto dell'art. 5 L. 111/2007, egli non occupa più la “posizione” nella quale aveva già maturato il decennio di permanenza massima”;

- rilevato, dunque, che la specifica questione oggetto del quesito proposto dal Presidente della Sezione G.I.P. del Tribunale di ... è attualmente sottoposta al vaglio del T.A.R. Lazio, ragion per cui non appare opportuno, prima della pronuncia definitiva da parte del giudice amministrativo, che sulla stessa il Consiglio superiore della magistratura fornisca alcuna risposta

delibera

di archiviare la pratica.”